


|   |   |   |
|---|---|---|
|  | Osservatorio<br>Legislativo<br>Interregionale | Roma, 01 ottobre – 2 ottobre<br>Avv. Giovanni Giardino – Dott. Gianguido D’Alberto - Consiglio regionale dell’Abruzzo<br>Responsabilità amministrativa dei componenti degli organi politici |
|---|---|---|

**CORTE DEI CONTI. SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LOMBARDIA.**  
**SENTENZA 4 AGOSTO 2015, N. 142, IN TEMA DI RESPONSABILITA’**  
**AMMINISTRATIVA DEGLI ORGANI POLITICI**


**1.Premessa. I termini della controversia.**

La sentenza in commento affronta il tema della responsabilità amministrativa degli organi politici e si pone in linea con la costante giurisprudenza contabile in ordine ai presupposti per l’accertamento della colpa grave dell’organo politico adottate nell’esercizio delle proprie funzioni.

La decisione trae le mosse dalla citazione in giudizio con cui la procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Lombardia conveniva in giudizio, tra gli altri, anche il Sindaco, il vice Sindaco ed Assessore anziano del Comune di Pontevico “... per aver deliberato, quali membri di Giunta Comunale, il conferimento e la proroga dell’incarico di responsabile dell’Area Tecnica ad un’architetta ed il contratto di opera intellettuale a favore di un geometra, per essersi dolosamente ingeriti in una funzione tipicamente amministrativa quale quella gestionale relativa alla modalità di selezione del personale, aggirando i vincoli normativi ed eludendo dolosamente le procedure selettive mediante l’adozione di incarico fiduciario (nel primo caso) e di prestazione di opera intellettuale (nel secondo caso) per la copertura di ordinarie posizioni di lavoro dell’Ente”.

I predetti incarichi, dopo il primo atto di conferimento, sono stati oggetto di proroghe con contestuale estensione delle ore di prestazione lavorativa ed incremento del corrispondente trattamento economico mediante numerose delibere giuntali succedutesi nel tempo tutte provviste dei pareri favorevoli del responsabile dell’area amministrativa in ordine alla regolarità tecnica e del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile.


Le condotte antigiuridiche contestate dalla Procura afferiscono a due distinte fattispecie normative in ragione della diversità degli incarichi in esame.

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | Osservatorio<br>Legislativo<br>Interregionale | Roma, 01 ottobre – 2 ottobre<br>Avv. Giovanni Giardino – Dott. Gianguido D’Alberto - Consiglio regionale dell’Abruzzo<br>Responsabilità amministrativa dei componenti degli organi politici |
|---|---|---|

Nel primo caso, riguardante la posizione dell’architetta, è oggetto di censura la stipulazione, effettuata ai sensi dell’art. 110, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 dall’Amministrazione comunale con quest’ultima nella qualità di professionista esterno al Comune, di n. 3 contratti di diritto privato senza soluzione di continuità dal 2011 al 2013 per il conferimento dell’incarico di PO di Responsabile dell’Area Tecnica. A tal riguardo si precisa in sintesi che l’articolo 110, c. 2, del d.lgs. 267/2000, concerne specificamente la stipula di contratti a tempo determinato per dirigenti ed alte specializzazione al di fuori della dotazione organica. Diversamente l’articolo 110, comma 1, medesimo decreto, anche nella sua formulazione originaria e vigente all’epoca dei fatti, si riferisce alla stipula di contratti a tempo determinato volti a coprire temporaneamente posti comunque previsti in dotazione organica.

Nel secondo caso, invece, la condotta antigiusuridica consisterebbe invece nell’aver stipulato con un professionista esterno al Comune e **senza la necessaria procedura comparativa** in deroga alla dotazione organica dell’Ufficio Tecnico, “... un contratto di diritto privato di prestazione d’opera intellettuale ai sensi dell’art. 2229 cc. ... a seguito di rinuncia in data 26.07.2011 del Responsabile dell’Area Tecnica titolare della medesima e di successivo trasferimento del titolare ad altro comune per mobilità volontaria non essendoci, ad avviso dell’Amministrazione comunale, “... all’interno del Settore tecnico ... una figura idonea allo svolgimento delle mansioni espletate dal precedente dipendente”.

Tanto premesso la Procura ha ravvisato gli estremi di un’ipotesi di responsabilità erariale per il danno patrimoniale diretto subito dall’Amministrazione comunale di Pontevico pari alle somme corrisposte inopinatamente all’architetta e al geometra. Tali compensi risulterebbero, ad avviso della Procura, essere stati corrisposti ai menzionati professionisti in assenza dei presupposti normativi legittimanti all’epoca dei fatti, il conferimento a personale esterno all’Amministrazione d’incarichi remunerati, realizzando così un uso distorto delle risorse pubbliche. **Infatti gli affidamenti degli incarichi in questione sarebbero avvenuti “... oltre i limiti della dotazione organica e in via fiduciaria senza alcuna procedura comparativa e in violazione di plurime disposizioni normative relative ai presupposti e alle procedure di selezione del personale, in deroga all’art. 28 D.Lgs. n. 165/2011”.**


|   |   |   |
|---|---|---|
|  | Osservatorio<br>Legislativo<br>Interregionale | Roma, 01 ottobre – 2 ottobre<br>Avv. Giovanni Giardino – Dott. Gianguido D’Alberto - Consiglio regionale dell’Abruzzo<br>Responsabilità amministrativa dei componenti degli organi politici |
|---|---|---|

Tralasciando in questa sede le questioni di carattere procedurale esaminate dalla Corte ed entrando nel merito della questione, il giudice contabile precisa, in via preliminare e in relazione all’incarico conferito all’architetta, il diverso ambito di applicazione delle previsioni di cui al primo e secondo comma dell’articolo 110 del d.lgs. 267/2000.

In particolare la differenza delle due ipotesi normative, oltre a risultare evidente dal dato letterale, riferendosi un caso alla copertura di posti di responsabile di area amministrativa “già in organico”, l’altro ai contratti a tempo determinato stipulati “al di fuori della dotazione organica”, è chiarito anche dalle SS.RR. della Corte dei Conti che in sede di controllo (Del. nn. 12 e 13 del 2011) si sono pronunciate in ordine alla diretta applicabilità agli enti territoriali, limitatamente al conferimento degli incarichi dirigenziali a contratto previsti dall’art. 110, comma 1 TUEL, delle disposizioni contenute nell’art. 19 commi 6 e 6 bis del d.lgs. 165/2011 ed hanno avuto modo di definire quella al comma 2 come **“una fattispecie del tutto diversa da quella disciplinata dal comma precedente, in quanto volta a sopperire, ad esigenze gestionali straordinarie che, sole, determinano l’opportunità di affidare funzioni, anche dirigenziali, extra ordinem e quindi al di là delle previsioni della pianta organica dell’Ente locale”**.

Alla luce di tale ricostruzione normativa la Corte ritiene che il caso in esame sia più correttamente riconducibile al comma 1 dell’art. 110, riferendosi all’affidamento di un posto di funzioni già previsto in pianta organica.

Nel merito ritiene che molteplici appaiono i profili di illegittimità che hanno caratterizzato la condotta dei convenuti anche a prescindere dal fatto che si applichi al caso di specie il comma 1 e non il comma 2 dell’art. 110 del TUEL. Ciò in quanto è indubbio che **nell’individuazione dei soggetti cui conferire un incarico ai sensi di tale articolo di legge siano insuperabili i fondamentali canoni di legittimità, imparzialità e buon andamento, ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione, in ragione dei quali, pur essendo insiti in tali procedure il carattere della discrezionalità ed un margine più o meno ampio di fiduciarità, è indispensabile che le amministrazioni assumano la relativa determinazione con una trasparente ed oggettiva valutazione della professionalità del soggetto affidatario che non può basarsi su valutazioni meramente soggettive, ma deve essere ancorata quanto più possibile a circostanze oggettive.**

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | Osservatorio<br>Legislativo<br>Interregionale | Roma, 01 ottobre – 2 ottobre<br>Avv. Giovanni Giardino – Dott. Gianguido D’Alberto - Consiglio regionale dell’Abruzzo<br>Responsabilità amministrativa dei componenti degli organi politici |
|---|---|---|


Tale convincimento si fonda anche su costante giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze n. 103 e 104 del 2007 e sentenza n. 161 del 2008) che ha espresso un chiaro orientamento volto a escludere l’esistenza di una “dirigenza di fiducia” e dunque la possibilità di un’interpretazione della normativa vigente nel senso di ammettere la scelta discrezionale, senza limiti, dei soggetti esterni all’ente cui conferire gli incarichi, **nonché la necessità di forme di pubblicità che assicurino la trasparenza, procedure comparative anche non concorsuali, richiedendo quindi una procedimentalizzazione dell’iter da seguire.**

Nel caso in questione, invece, i convenuti, ciascuno secondo il ruolo ricoperto nell’adozione delle deliberazioni in argomento, hanno determinato il conferimento diretto dell’incarico ad personam all’architetta, senza avere preventivamente fissato i criteri per la selezione e valutazione dei curricula dei potenziali aspiranti né adottato misure di pubblicità ma effettuando tale scelta sulla base di una valutazione personale ampiamente discrezionale.

Secondo il giudizio della Corte la scelta operata dal Sindaco e dalla Giunta, con l’assistenza del Segretario comunale, di affidare ad un soggetto estraneo all’Amministrazione le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Pontevico appare del tutto irragionevole, quasi al limite della contraddittorietà

In ordine all’incarico conferito al geometra, si rileva sostanzialmente il difetto del presupposto di eccezionalità in quanto, “la necessità di un dipendente con professionalità tecniche per l’ente locale rappresenta una esigenza organizzativa che si configura come permanente. Ne consegue che l’ente locale conferente **non può far ricorso all’affidamento di incarichi a soggetti estranei per lo svolgimento di funzioni ordinarie, attribuibili a personale che dovrebbe essere previsto in organico, altrimenti questa esternalizzazione si tradurrebbe in una forma atipica di assunzione, con conseguente elusione delle disposizioni in materia di accesso all’impiego nelle Pubbliche amministrazioni, nonché di contenimento della spesa di personale**” (cfr. deliberazioni Sez. Regionale Controllo Lombardia n. 83/2014 e n. 84/2014).

Ciò premesso la Corte ritiene, inoltre, sussistente la gravità della colpa anche alla luce dell’inequivoca normativa di riferimento e della costante giurisprudenza della Corte Costituzionale e della stessa Corte dei Conti formatasi in materia di conferimento di incarichi a soggetti estranei

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | Osservatorio<br>Legislativo<br>Interregionale | Roma, 01 ottobre – 2 ottobre<br>Avv. Giovanni Giardino – Dott. Gianguido D’Alberto - Consiglio regionale dell’Abruzzo<br>Responsabilità amministrativa dei componenti degli organi politici |
|---|---|---|

all’Amministrazione. Infatti, secondo il giudizio dell’organo contabile, il carattere indubbiamente fiduciario delle nomine non può debordare nell’arbitrio ma corrispondere a canoni di ragionevolezza e buona amministrazione. Nel caso di specie, anche ammettendo l’impossibilità di far fronte al fabbisogno con personalità interne ipotizzate non idonee, l’acquisizione dall’esterno di tali figure doveva avvenire previa verifica delle professionalità disponibili condotta anche a seguito di idonea pubblicità.

La presente pronuncia si pone sulla scia dell’orientamento espresso da consolidata e costante giurisprudenza contabile in ordine ai presupposti per l’accertamento della colpa grave dell’organo politico per i provvedimenti illegittimi da esso adottati nell’esercizio delle proprie attribuzioni.


Ai fini del presente contributo in via preliminare appare utile richiamare il principio della separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo, spettanti ad organi di governo e funzioni di gestione amministrativa, proprie dell’apparato dirigente, introdotto dal d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29<sup>1</sup>, rafforzato dapprima con il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e successivamente con il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Tale separazione, come ha avuto modo di chiarire la Corte Costituzionale (cfr. sentenza 3 maggio 2013, n. 81) costituisce una condizione necessaria per garantire il rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa. Infatti al principio di imparzialità, sancito dall’art. 97 della Cost., si accompagna, come naturale corollario, la separazione tra politica e amministrazione, tra l’azione

<sup>1</sup> L’articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, abrogato dall’art. 72 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, disponeva che “[1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

- ) le decisioni in materia di atti normativi e l’adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
- b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione;
- c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
- d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
- e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
- f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
- g) gli altri atti indicati dal presente decreto.


Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall’altro]

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | Osservatorio<br>Legislativo<br>Interregionale | Roma, 01 ottobre – 2 ottobre<br>Avv. Giovanni Giardino – Dott. Gianguido D’Alberto - Consiglio regionale dell’Abruzzo<br>Responsabilità amministrativa dei componenti degli organi politici |
|---|---|---|

del governo e l’azione amministrativa che, nell’attuazione dell’indirizzo politico della maggioranza, è vincolata invece ad agire senza distinzione di parti politiche, al fine del perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate dall’ordinamento.

Orbene proprio in ragione della predetta separazione delle funzioni si giustifica l’esistenza nell’attuale ordinamento giuridico della c.d. “esimente politica” prevista dall’articolo 1, comma 1 ter, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 il quale stabilisce che *“nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l’esecuzione”*. La buona fede ed il ragionevole affidamento sulla legittimità degli atti assunti dagli organi tecnico-amministrativi rappresentano i presupposti giuridici per l’applicazione dell’esimente politica con esclusione della responsabilità degli organi politici **solo nei casi in cui i provvedimenti, forieri di danno erariale, siano di competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi e gli organi politici si siano limitati ad approvarli ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l’esecuzione** (cfr. Corte dei Conti, sez. giurisdizionale Sicilia, 8 luglio 2005, n. 1712; Corte dei Conti sez. II, 9 febbraio 2007, n. 10.). **Nei casi per i quali non può trovare applicazione la c.d. esimente politica la prevalente giurisprudenza contabile, che trova recente esplicitazione nella sentenza Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Puglia, 10 febbraio 2015, n. 68, ha costantemente affermato il principio secondo cui nell’accertamento della sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa grave, si è fatto riferimento al criterio della “colpa in concreto”, ritenendo che il giudizio di riprovevolezza sulla gravità debba basarsi su un quid pluris rispetto ai parametri di diligenza posti dagli artt. 1176 c.c. e 43 c.p. In particolare rispetto alla condotta di un Sindaco e dei componenti della Giunta, nella fattispecie concernente l’assunzione di soggetti estranei all’amministrazione negli uffici di staff ex art. 90 TUEL, basterebbe, per evitare il danno erariale, una *diligentia minima* nell’esame preliminare degli atti da adottare circa la ravvisabile legittimità e liceità degli stessi. In particolare, il Collegio ha sottolineato come «**l’inesperienza amministrativa, nonché il possesso di titoli di studio estranei alla gestione amministrativa non potessero rilevare ai fini dell’esenzione da responsabilità, vertendosi in tema di atti gestionali, adottati autonomamente dagli organi politici, e****


|   |   |   |
|---|---|---|
|  | Osservatorio<br>Legislativo<br>Interregionale | Roma, 01 ottobre – 2 ottobre<br>Avv. Giovanni Giardino – Dott. Gianguido D’Alberto - Consiglio regionale dell’Abruzzo<br>Responsabilità amministrativa dei componenti degli organi politici |
|---|---|---|

**rientranti nelle scelte discrezionali riconosciute dalla legge ad essi».** Peraltro nella medesima sentenza il giudice contabile pugliese rileva che, in ogni caso, un “parere” di regolarità tecnica reso dal competente Responsabile non esime gli organi politici, in considerazione della delicatezza degli atti gestionali da assumere direttamente e in via esclusiva, da ulteriori accertamenti “in subiecta materia”, trattandosi per l’appunto di un mero parere al quale tuttavia è pure attribuita una certa rilevanza, stante il disposto del comma 3 del citato art. 49 T.U.E.L.

In altri termini, non può essere affermata una irresponsabilità tout court dei soggetti politici, i quali sono comunque tenuti, nell’esercizio delle proprie specifiche ed esclusive competenze, a ben documentarsi, in fase istruttoria, sulla legittimità-liceità del proprio operato.

**2. Pronuncia della Corte dei Conti, sezione I giurisdizionale centrale d’appello, 4 febbraio 2015, n. 107 (caso Renzi)**

In contrasto con l’esposto orientamento giurisprudenziale prevalente e consolidato in materia di responsabilità dell’organo politico da ultimo si è espressa, isolata, la Corte dei Conti, sez. I Giurisdizionale Centrale d’appello, 4 febbraio 2015 n. 107, nell’ambito di un giudizio di appello promosso da un Presidente di provincia avverso la sentenza di condanna per danno erariale accertato a seguito della nomina dei componenti dell’ufficio di staff, regolata dall’articolo 90 del TUEL. Nel caso di cui trattasi la Corte dei conti, sezione giurisdizionale Toscana, aveva riconosciuto la fondatezza della censura avanzata dalla Procura avente ad oggetto l’assenza, nel personale esterno assunto per le esigenze della segreteria del Presidente della Giunta, dei requisiti necessari per l’attribuzione di un trattamento economico di categoria D, ovvero il possesso della laurea o titoli equipollenti o adeguate esperienze pregresse per ricoprire l’incarico assegnato. Con riferimento all’elemento soggettivo la Corte aveva rilevato che i soggetti che avevano partecipato alla formazione delle delibere incriminate fossero incorsi in colpa grave individuata nell’evidente irrazionalità della scelta di consentire che venisse retribuito, con il trattamento normalmente previsto per il personale laureato, personale non solo privo di laurea ma anche sfornito di un valido percorso sostitutivo, attribuendo valore decisivo, tra gli altri, all’apporto delle valutazioni espresse dal Presidente della Provincia che ha indicato nominativamente, sulla base dei curricula esaminati, i soggetti che hanno poi

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | Osservatorio<br>Legislativo<br>Interregionale | Roma, 01 ottobre – 2 ottobre<br>Avv. Giovanni Giardino – Dott. Gianguido D’Alberto - Consiglio regionale dell’Abruzzo<br>Responsabilità amministrativa dei componenti degli organi politici |
|---|---|---|


composto l’organico della propria segreteria, manifestatamente inidonei al conferimento degli incarichi attribuiti.

In proposito la sezione Giurisdizionale Centrale d’appello della Corte dei Conti ha ricordato che i provvedimenti di che trattasi sono stati assunti anche sulla scorta di quattro pareri di regolarità tecnica e amministrativa rinvenibile nella nota del Segretario generale, nella proposta del responsabile dell’ufficio risorse umane, nel parere di regolarità tecnica e nel parere di regolarità contabile. Pertanto, ad avviso del Collegio, *“se è pur vero che il presidente...ha indicato nominativamente i componenti della propria segreteria, cosa del resto assai naturale tenuto conto del rapporto fiduciario intercorrente tra il personale di tale ufficio ed il presidente della provincia; se è pur vero che il presidente... ha preso visione dei relativi curricula, rendendolo ciò consapevole del livello culturale degli interessati; se è pur vero che i provvedimenti erano a firma del presidente della provincia; ciò nonostante, **non può non considerarsi il fatto che l’istruttoria amministrativa, i pareri (ben quattro) resi nell’ambito dei procedimenti interessati e i relativi contratti sono stati curati dall’entourage amministrativo e dalla struttura amministrativa provinciale che hanno sottoposto all’organo politico una documentazione corredata da sufficienti, apparenti garanzie tanto da indurre ad una valutazione generale di legittimità dei provvedimenti in fase di perfezionamento. In ciò, invero, pur non ricorrendo gli estremi della cosiddetta “esimente politica”, questo Collegio ritiene di poter rilevare l’assenza dell’elemento psicologico sufficiente a incardinare la responsabilità amministrativa, in un procedimento amministrativo assistito da garanzie i cui eventuali vizi appaiono di difficile percezione da parte di un “non addetto ai lavori”**”*.

Se ne ricava che la Corte, nella verifica della colpa grave, ha fatto ricorso all’antica concezione psicologica della colpevolezza che riconduce l’elemento soggettivo dell’illecito contabile al nesso psichico tra il soggetto ed il fatto, attribuendo efficacia esimente della responsabilità amministrativa allo stato di buona fede del soggetto agente e alla presunta incapacità dello stesso di percepire i vizi del procedimento.

Gli argomenti utilizzati, al fine di escludere la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito contabile, incentrati sulla buona fede e sull’affidamento (incolpevole) nella legittimità degli atti istruttori adottati dall’entourage amministrativo provinciale, hanno destato talune perplessità da parte di alcuni commentatori. In particolare vi è stato chi ha ritenuto



|   |   |   |
|---|---|---|
|  | Osservatorio<br>Legislativo<br>Interregionale | Roma, 01 ottobre – 2 ottobre<br>Avv. Giovanni Giardino – Dott. Gianguido D’Alberto - Consiglio regionale dell’Abruzzo<br>Responsabilità amministrativa dei componenti degli organi politici |
|---|---|---|


“distonici” rispetto alla concezione normativa di colpevolezza accolta dalla prevalente giurisprudenza contabile, che invece identifica la colpa con il giudizio di rimproverabilità per l’atteggiamento antidoveroso della volontà che era possibile non assumere nonché per la superficialità della condotta assunta dai soggetti politici sui quali incombono comunque compiti di indirizzo e di controllo politico amministrativo tali da tenere indenne l’ente da pregiudizi economici. Si osserva, infatti, che la buona fede riconosciuta all’organo politico appare ancor più singolare alla luce di molteplici elementi che caratterizzano la fattispecie ovvero la chiarezza delle disposizioni che si assumono violate, l’evidente illegittimità e irrazionalità dei provvedimenti assunti dal Presidente della Giunta, il concorso fattivo del Presidente nella fase di scelta dei candidati, il possesso da parte del Presidente di titoli di studio e adeguate conoscenze specialistiche per poter agevolmente percepire l’illegittimità dei propri provvedimenti.

Tra l’altro le argomentazioni utilizzate dalla Corte per escludere la gravità della colpa **non solo sono tali da generare confusione tra i presupposti giuridici previsti per l’applicazione della c.d. esimente politica ed il giudizio di colpevolezza ma potrebbe di fatti affermare il riconoscimento di una presunzione di irresponsabilità dei soggetti politici, esonerandoli dal rispetto dello specifico ed inderogabile dovere di documentarsi sulla legittimità/liceità degli atti e provvedimenti adottati nell’esercizio delle proprie esclusive attribuzioni, e comunque di vigilare sul buon andamento dell’amministrazione e sulla gestione delle risorse economiche-finanziarie.**

### **3. Legge 7 agosto 2015 recante deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**

In conformità con la pronuncia suddetta che attribuisce efficacia esimente della responsabilità erariale all’inesperienza amministrativa degli organi politici, sembrano porsi le recentissime norme in materia di responsabilità dei dirigenti, contenute nella legge 7 agosto 2015 recante deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche che, all’articolo 11, comma 1, lett. ) m, prevede l’esclusiva imputabilità alla dirigenza della responsabilità amministrativo –contabile per l’attività gestionale.

Sono evidenti le criticità che emergono dalla scelta di attribuire esclusivamente alla dirigenza l’imputazione della responsabilità che, sebbene possa configurarsi quale corollario del principio di separazione tra attività di indirizzo politico e funzioni di amministrazione attiva, reca con sé il rischio di

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | Osservatorio<br>Legislativo<br>Interregionale | Roma, 01 ottobre – 2 ottobre<br>Avv. Giovanni Giardino – Dott. Gianguido D’Alberto - Consiglio regionale dell’Abruzzo<br>Responsabilità amministrativa dei componenti degli organi politici |
|---|---|---|

determinare un’irresponsabilità tout court dei soggetti politici anche in tutte quelle fattispecie in cui, oltre ad essere difficilmente individuabile il limite tra attività di indirizzo politico e funzioni gestionali, l’atto di indirizzo politico abbia determinato un apporto causale fondamentale nella causazione dell’evento. Proprio per tali ragioni la giurisprudenza contabile, in conformità all’attuale ordinamento giuridico, al di fuori delle ipotesi di applicazione della c.d. esimente politica, afferma la responsabilità di un soggetto politico dopo averne valutato il grado di coinvolgimento nell’atto di gestione e dopo aver accertato che la sua azione politica è risultata determinante nell’adozione dell’atto rispetto al quale l’attività dirigenziale si pone in termini meramente di supporto o consultivi.

E’ evidente che a tale criterio legislativo potrebbe conseguire l’effetto irragionevole di imputazione della responsabilità di danni alla collettività esclusivamente alla struttura dirigenziale la quale nell’ambito del procedimento di adozione dell’atto foriero del danno erariale abbia assunto una condotta solo marginale. Al contrario viene affermata una impunità assoluta del soggetto politico anche quando agisce illegittimamente o illecitamente, circostanza che appare poco compatibile con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione che incombe su tutti coloro che operano a qualsiasi titolo nell’ambito dell’amministrazione stessa.